



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 02/03/2023

Presiede Il Presidente del Consiglio Gennai Alessandro

È PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

Sono inoltre presenti gli Assessori: BONANNO GIOVANNA, DRINGOLI MASSIMO, LATROFA RAFFAELE, PESCIATINI PAOLO, POLI VERONICA

Assiste Il Segretario Generale Mordacci Marco

Scrutatori: Consiglieri: BARSOTTI LAURA, MANCINI VIRGINIA

**OGGETTO: FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DEL
NUOVO STATUTO SECONDO IL MODELLO IN HOUSE.**

Consiglieri in carica

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
AMORE GABRIELE	A	GENNAI ALESSANDRO	P
AULETTA FRANCESCO	A	LAURORA MANUEL	A
BARBUTI BRUNELLA	P	LAZZERI MARCELLO	P
BARGAGNA ALESSANDRO	P	MANCINI VIRGINIA	P
BARSOTTI LAURA	P	MANNOCCI GINO	P
BASTA VLADIMIRO	A	NERINI MAURIZIO	P
BIONDI MARCO	A	NICCOLAI FRANCESCO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	PASQUALINO GIOVANNI	P
CAMMELLINI ANNALISA	P	PICCHI OLIVIA	A
CIACCHINI VALERIO	P	PUNZO MARIA	P
COGNETTI PAOLO	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	A
COLECCHIA GIUSEPPE	P	SERFOGLI ANDREA	A
CONTI MICHELE	P	SIMONETTI ROSARIO	P
CONVERSANO ALBERTO	P	TOLAINI ALESSANDRO	A
DI GADDO BENEDETTA	A	TRAPANI MATTEO	A
DINI EMANUELA	A	VERONESE ANTONIO	A
GAMBINI GIULIA	P		



COMUNE DI PISA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Farmacie Comunali Pisa S.p.A., codice fiscale 01659730509, REA n. 144560, capitale sociale 120.000,00, è una società di cui il Comune di Pisa detiene il 99,50% delle azioni;
- la Società è stata costituita, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della Legge 475/1968, per la gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Pisa;

RICORDATO che:

- l'art. 3 del vigente statuto prevede che la Società abbia durata fino al 21.04.2023;
- con Deliberazione del C.C. n. 65 del 29.11.2022 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel quale, tra l'altro, è previsto il mantenimento della partecipazione nella Farmacie Comunali Pisa S.p.A. poiché *“il servizio delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali in quanto preordinato ad assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini; si configura inoltre quale servizio di interesse economico generale. Il Comune eroga detto servizio mediante la FCP S.p.A.. Il mantenimento della partecipazione è necessario per lo svolgimento di un ruolo di pubblico servizio nel settore della vendita dei prodotti medicinali a livello comunale, incidendo sulle condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza”*;

VISTI:

- la Legge 12 febbraio 1968 n. 475 (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”) e le successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e le successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che:

- il servizio delle farmacie comunali è un «servizio di interesse economico generale di livello locale» o «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022;
- ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 201/2022 *“Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III”* dello stesso D.Lgs. 201/2022;
- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede che gli enti locali possono affidare i servizi pubblici locali di rilevanza economica a società *in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 175/2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 30 marzo 2022 n. 687, relativo alla gestione delle farmacie comunali, il quale riassume la prevalente giurisprudenza sulla materia;

CONSIDERATO che l'art. 9 della Legge 475/1968 prevede che le farmacie comunali possono essere gestite, tra l'altro, *“a mezzo di società di capitali costituite tra Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità”* e che tale modalità si presenta compatibile con la disciplina del D.Lgs. 201/2022;

RILEVATO che:

- attualmente risulta presente nel capitale sociale un unico socio privato che, al momento della costituzione della Società, era dipendente farmacista del Comune di Pisa; pertanto, detta



COMUNE DI PISA

partecipazione di minoranza è stata acquisita e mantenuta nel tempo nel rispetto della normativa di settore recata dall'art. 9 della Legge 475/1968;

- il socio privato possiede una quota di capitale sociale pari allo 0,50% che non consente l'esercizio di alcuna influenza rilevante;
- la quota detenuta dal socio privato rientra nei limiti previsti dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO necessario modificare lo Statuto della Farmacie Comunali Pisa S.p.A. in modo da allungarne la durata nell'ottica di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali di Pisa nonché di strutturarli in base alla normativa attualmente vigente in materia di società *in house*;

VISTI:

- lo schema di statuto, allegato "A" parte integrante e sostanziale;
- la Relazione istruttoria, allegato "B";

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 03 "Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi";
- l'allegato parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare in data 15 Febbraio 2023;

RILEVATA la propria competenza a deliberare con riferimento a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

PRESENTI	N. 20
FAVOREVOLI	N. 20

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto di competenza, il nuovo statuto della Farmacie Comunali Pisa S.p.A. come riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea dei soci ed approvare le deliberazioni finalizzate all'attuazione di quanto al punto precedente, ferma restando la facoltà, in sede di approvazione, di apportare allo schema dello statuto le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della Farmacie Comunali Pisa S.p.A., per quanto di competenza;
- 4) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Gare e Contratti della Direzione 12 affinché il Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) proceda, con riferimento alla Farmacie Comunali Pisa S.p.A., agli adempimenti necessari all'iscrizione del Comune di Pisa nell'Elenco



COMUNE DI PISA

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente

Gennai Alessandro

Il Segretario Generale

Mordacci Marco

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi	GRUPPO CONSILIARE MINORANZA
GARE	GRUPPO CONSILIARE MAGGIORANZA
CONTRATTI	SEGRETARIO GENERALE
URP	AMMINISTRATORI

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società per azioni, a prevalente capitale pubblico, denominata "Farmacie Comunali Pisa S.p.A.", in breve "FCP S.p.A.".

2. La società è costituita ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. La società è strutturata secondo il modello *in house*, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 2 – Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.

2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie e depositi nel territorio medesimo.

Art. 3 – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Pisa. In particolare la società, nel rispetto delle norme che regolano il servizio farmaceutico, può svolgere le seguenti attività:

- il commercio al dettaglio di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia;

- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- l'attività di educazione socio-sanitaria rivolta al pubblico, la promozione di campagne di igiene e prevenzione sanitaria volta a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie di notevole incidenza sociale;

- la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dal servizio sanitario nazionale.

2. La società può porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, strumentali ed utili al perseguimento dello scopo sociale, nonché ogni ulteriore attività accessoria, complementare o correlata a quelle elencate al comma precedente, purché con esse compatibile ai sensi di legge.

3. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Pisa e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. I limiti di fatturato stabiliti dal precedente comma 3 devono intendersi riferiti ai limiti tempo per tempo stabiliti dalla legge applicabili alla Società, con la conseguenza che l'eventuale modificazione delle previsioni di legge che stabiliscono detti limiti comporterà una corrispondente, automatica modifica dei limiti come previsti dal comma 3 del presente articolo senza necessità di procedere a modificazione statutaria.

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, entro i limiti di cui ai precedenti commi 3 e 4, la società può effettuare:

- la distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali, ai sensi dell'art. 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;

- l'organizzazione di ambulatori e studi medici.

- attività diretta alla promozione e valorizzazione di progetti in ambito farmaceutico, medico e della salute legati ai valori sociali della cura, della prevenzione, del benessere; la diffusione della conoscenza in ambito medico, farmaceutico e della salute come mezzo per la promozione culturale e la coesione sociale della comunità locale;

- la sensibilizzazione e la formazione in ambito medico, farmaceutico e della salute, con particolare riguardo ai giovani e alle persone in situazioni di fragilità;

- il sostegno della ricerca, della formazione e dell'innovazione nel settore medico, farmaceutico e della salute.

6. Per il reclutamento del personale, anche di qualifica dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

7. Per l'acquisto di lavori, beni e servizi la Società applica le disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, se e per quanto tenuta tempo per tempo.

8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

9. La società non può costituire società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Art. 4 – Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2032; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II

Soci, capitale sociale e diritto di opzione, azioni, trasferimento delle azioni, certificati azionari, recesso, socio unico, obbligazioni e finanziamenti

Art. 5 – Soci

1. Possono mantenere la qualità di socio esclusivamente il Comune di Pisa ed i soci farmacisti che il 22 aprile 2003 (data in cui è stata costituita la Farmacie Comunali Pisa S.p.A. con atto rep. n. 54230, fasc. n. 77, rogato dal Vice Segretario Generale del Comune di Pisa) prestavano servizio presso le farmacie di cui detto Comune aveva la titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 475.

2. La partecipazione alla società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco nonché con l'esercizio della professione medica.

3. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 6 - Capitale sociale e diritto di opzione

1. Il capitale della Società è di Euro 120.000,00, ed è diviso in n. 2.400 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 ciascuna.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dell'art. 2342 e seguenti del Codice Civile, per deliberazione dell'assemblea straordinaria anche mediante conferimenti in natura, in crediti e/o in denaro. Il capitale sociale può essere altresì ridotto volontariamente con deliberazione dell'assemblea; si applica l'art. 2445 del Codice Civile.

4. In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci l'esercizio del diritto di opzione; il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

5. In caso di aumento di capitale senza esclusione del diritto di opzione, il termine per l'esercizio del medesimo non può essere inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della Società con le modalità di cui all'art. 2441, comma 2, primo periodo, del Codice Civile o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.

6. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte.

7. Fermi gli obblighi di versamento imposti dalla legge al momento della sottoscrizione, nel caso di conferimenti in denaro i versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'amministratore unico.

Art. 7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5, sono trasferibili esclusivamente con le modalità di cui all'articolo seguente.

2. Ciascuna azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

3. Le azioni possono essere esclusivamente ordinarie. La società non può emettere azioni privilegiate, prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente statuto, per "soci farmacisti" si intendono i soci che sono dipendenti farmacisti della società muniti dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1.

2. Il trasferimento di diritti sulle azioni di cui sono titolari i soci farmacisti può avvenire esclusivamente a favore del Comune di Pisa a fronte del pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il socio farmacista, che intende trasferire le proprie azioni, ne dà comunicazione all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al Comune di Pisa con le stesse modalità. Il Comune di Pisa, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, comunica all'offerente e all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., se intende acquistare le azioni offerte in vendita al prezzo come determinato nel primo periodo del presente comma 2. Qualora, nel termine suindicato, il Comune di Pisa non comunichi la propria volontà di acquistare le azioni, l'offerta del socio si intenderà non accettata. Nel caso in cui il Comune di Pisa, all'esito della procedura stessa, non intenda acquisire le azioni, la Società avrà l'obbligo di acquistare le azioni dal socio a fronte del pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Qualora cessi, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro dipendente fra il socio farmacista e la società, entro i sessanta giorni successivi, il socio, o l'erede o il legatario cui le azioni siano pervenute in forza della successione, deve avviare la procedura prevista dal precedente comma 2 per il trasferimento delle azioni al Comune di Pisa; decorso tale termine di sessanta giorni senza che la procedura sia stata avviata o nel caso in cui il Comune di Pisa, all'esito della procedura stessa, non intenda acquisire le azioni, la Società acquisterà le azioni dal socio o dal suo successore a fronte del pagamento di un prezzo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti devono essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.
5. L'amministratore unico vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'amministratore unico non ha accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.

Art. 9 – Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.
2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 10 – Recesso

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, commi 1 e 2, e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
3. Si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2437 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11 – Unico socio

1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 12 – Obbligazioni e finanziamenti

1. La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.
2. La società può acquisire finanziamenti dai soci nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO III Assemblea dei soci

Art. 13 – Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta allo stesso amministratore unico, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.
3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, in data compresa tra il secondo e il quinto giorno successivo a quello della prima, restando immutato l'ordine del giorno. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:
 - per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce;
 - per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

Art. 14 – Intervento dei soci

1. Il socio persona giuridica interviene all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante. Ogni socio può intervenire a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
2. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, ai membri del collegio sindacale, al revisore legale dei conti e ai dipendenti della società.
3. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.
4. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione dell'assemblea dei soci si considera nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario verbalizzante.

Art. 15 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del Codice Civile.
2. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
4. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.
5. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
6. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 16 – Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono competenti a deliberare sulle materie rispettivamente riservate loro dalla legge. L'assemblea ordinaria può altresì approvare indirizzi per l'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire.
2. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'amministratore unico, delibera inoltre sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso amministratore unico, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:
 - a) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;
 - b) trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa; istituzione e soppressione di sedi secondarie nel territorio del Comune di Pisa;
 - c) affitto o vendita di ramo d'azienda;
 - d) svolgimento, nei limiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3, di attività diverse dalla gestione dei servizi affidati alla Società dal Comune di Pisa, sulla base di un piano economico e finanziario predisposto dall'amministratore unico;
 - e) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
 - f) prestazione di garanzie;
 - g) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
 - h) locazione passiva di immobili;
 - i) programma delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
 - j) nomina del direttore generale;
 - k) approvazione della Carta dei servizi delle farmacie comunali.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 17 – Amministratore unico

1. La società è amministrata da un amministratore unico.
2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi di legge. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle cause suddette o la perdita dei requisiti prescritti.
3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.
4. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Egli è rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
5. L'amministratore unico è revocabile dall'assemblea; si applica l'art. 2383, comma 3, del Codice Civile.

Art. 18 – Poteri dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.
2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.
3. L'amministratore unico, previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. j), può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.
4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore generale e/o ad altri dipendenti la rappresentanza della società e la firma.
5. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 23 del presente statuto.
6. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal socio Comune di Pisa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 19 – Discipline interne

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:
- a) il regolamento per il reclutamento del personale, sia tempo indeterminato che determinato, anche con qualifica dirigenziale, e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 - b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti del socio Comune di Pisa.

TITOLO V

Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 20 – Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce ad uno dei sindaci effettivi la funzione di presidente.
2. I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
3. Il compenso annuo spettante ai sindaci è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato
4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
5. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. I membri del collegio sono rieleggibili per una sola volta. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 21 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali o da una società di revisione, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il compenso; è vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti svolge l'incarico per tre esercizi consecutivi e termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; egli è rieleggibile una sola volta.

TITOLO VI

Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

Art. 22 – Budget

1. L'amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal socio Comune di Pisa, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'assemblea; a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea, l'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.
2. Il budget di previsione contiene:
 - a) gli obiettivi di gestione della società;
 - b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
 - c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
 - d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.
3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per ciascuna farmacia e per eventuali ulteriori aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.
4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.
5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.
6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.
7. Nella relazione sulla gestione l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 23 – Rapporto infrannuale dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. A tale scopo l'amministratore unico trasmette ai soci, al collegio sindacale ed al revisore legale dei conti un rapporto semestrale costituito da:

- a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;
- b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

2. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive adottate e/o le azioni che l'amministratore unico intende adottare per scongiurarne l'insorgenza.

Art. 24 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 25 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 26 – Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

2. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte del Comune di Pisa, della gestione delle farmacie comunali, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che lo stesso socio esercita sui propri servizi.

3. Il controllo dei soci si esplica, in particolare, attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le modalità stabilite dai contratti di servizio.

Art. 27 – Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito dal Comune di Pisa, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questo e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. La società trasmette senza indugio al Comune di Pisa, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

Art. 28 – Trasmissione di determinati atti ai soci

1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 22, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 23 ed in allegato alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 29 – Norme speciali

1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.
2. In tema di responsabilità trova applicazione l'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 30 – Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 31 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 32 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.



RELAZIONE ISTRUTTORIA sul nuovo statuto di Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Premessa

Il Comune di Pisa, con Delibera della G.C. n. 39 del 26.02.2002, avviò lo studio di fattibilità per valutare le possibili modalità di gestione esternalizzata delle farmacie comunali, fino ad allora gestite in economia. Sulla base dei risultati del suddetto studio, con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2003, il Comune di Pisa optò per la costituzione di società mista, tra lo stesso Ente ed i dipendenti farmacisti, ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art. 9 della Legge 475/1968 ("Norme concernenti il servizio farmaceutico", altrimenti detta "Legge Mariotti").

La società, denominata "Farmacie Comunali Pisa S.p.A." (d'ora in avanti "FCP"), è stata costituita in data 22.04.2003 con atto rep. 54230, fasc. 77, rogato dal Vice Segretario Generale del Comune di Pisa, con capitale suddiviso tra l'Ente (95% delle azioni) ed i n. 10 farmacisti che erano alle dipendenze del Comune alla data del 31.12.2002, proprietari ciascuno dello 0,5% delle azioni complessive.

Nel corso del tempo la compagine sociale è mutata per effetto del collocamento a riposo dei farmacisti soci fino ad arrivare all'odierna situazione che vede il Comune di Pisa possedere il 99,5% del capitale sociale; l'ulteriore 0,5% del capitale è posseduto da un dipendente farmacista, attualmente in servizio presso una delle farmacie comunali gestite dalla Società.

Con atto del 31.05.2003, rep. 54242, fasc. 89, a rogito del Vice Segretario Generale del Comune di Pisa, sono stati sottoscritti, tra l'Ente e la Società, la disciplina dei rapporti tra le parti per il servizio di gestione delle farmacie comunali (Contratto di servizio) ed il Contratto di affitto del "*complesso dei beni organizzati per l'esercizio del servizio farmaceutico comunale di cui è titolare il Comune di Pisa*".

Con tali atti è stato quindi concretizzato l'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali con scadenza a 20 anni dalla "*data del primo giorno del mese successivo alla stipulazione*" del Contratto di affitto, salvo anticipata estinzione della Società.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale, Farmacie Comunali Pisa S.p.A. ha durata fino al 21.04.2023.

Nel corso del tempo i contratti sono stati integrati con i seguenti atti:

- a rogito del Vice Segretario Generale del Comune di Pisa del 09.12.2009, rep. 55317, fasc. 207, con il quale sono state riviste alcune condizioni in merito al Contratto di affitto;
- a rogito del Segretario Generale del Comune di Pisa del 27.01.2012, rep. 55526, fasc. 412, con il quale:
 - sono state riviste alcune condizioni al Contratto di affitto per effetto della ricostituzione del capitale sociale a seguito delle perdite conseguite dalla Società;
 - sono state introdotte clausole più stringenti per favorire il controllo da parte del Comune sull'organizzazione e gestione della Società (discipline in materia di personale e incarichi, di acquisti, di organizzazione interna, contabilità analitica e controllo di gestione, budget e rendicontazione periodica e annuale).

A seguito della prossima scadenza della Società nonché dei contratti, si rende necessario rivedere le modalità di gestione delle farmacie comunali al fine di individuare quella più adeguata sia in termini di qualità dei servizi offerti che di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, di efficacia ed efficienza.

L'Amministrazione comunale intende proseguire la gestione delle farmacie comunali mediante affidamento alla FCP in base alla normativa in materia di settore e secondo il modello della società *in house*.

La presente Relazione intende presentare le novità del nuovo statuto proposto, partendo dalla normativa in materia di società *in house* applicata alle società di gestione delle farmacie comunali, per terminare con le soluzioni scelte per FCP.



La vigente normativa in materia di società *in house* applicata alle società di gestione delle farmacie comunali

Le principali norme in materia di società *in house* sono contenute nel D.Lgs. 175/2016 ("Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica", d'ora in avanti "TUSP"), ed in particolare nell'art. 16.

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Anche il "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.Lgs. 50/2016, tratta gli affidamenti *in house*, e precisamente all'art. 192, come eccezione al principio della libera concorrenza e della scelta del contraente attraverso gare ad evidenza pubblica.

Inoltre l'ANAC ha emanato le "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016", aggiornate da ultimo con Deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017.

Per un resoconto sintetico della corposa giurisprudenza in materia di società *in house*, con specifico riferimento a quelle che gestiscono farmacie comunali, si riporta un estratto del parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 687 del 30.03.2022, che riepiloga gli orientamenti ormai consolidati.

10.1. Rileva la Sezione che l'assistenza farmaceutica, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 833 del 1978 (di istituzione del servizio sanitario nazionale), è erogata dalle aziende sanitarie locali attraverso le farmacie, di cui sono titolari enti pubblici (comuni e aziende ospedaliere) o soggetti privati.

Sgombrando il campo da ipotesi alternative, per la Sezione il servizio farmaceutico va qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica. Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 992) l'esercizio di



una farmacia costituisce pubblico servizio, così come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, in particolare, va collocato tra i servizi di rilevanza economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637).

Per Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n. 87, "la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista".

10.2. Ulteriore questione attiene alle modalità gestionali delle farmacie comunali. Il d.l. 25 settembre 2009, n. 135, come convertito in l. n. 166/2009, ha escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 - esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, co. 34, del d.l. n. 138/2011 (successivamente inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) e s.m.i. - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della l. n. 362/1991 recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico".

Le farmacie pubbliche, dunque, non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali. Il citato articolo 9 l. 475/68 dispone che "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti".

10.3. La giurisprudenza di questo Consiglio ha esaminato più volte la questione concernente l'ammissibilità di forme di gestione delle farmacie comunali non previste dall'articolo 9 della l. 475 del 1968, poiché, ad esempio fra le forme di gestione individuate dalla predetta norma speciale non è stato previsto l'affidamento in concessione a terzi.

Sul punto osserva la sentenza, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587, che lo stesso legislatore ha previsto forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 9 della legge 475 del 1968 che, dunque, non sono tassative.

Ed invero, "non si dubita ... che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991), in coerenza con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate; e non si dubita che la gestione possa essere esercitata, come si è accennato, anche da società miste pubblico/private (...), con il superamento del limite dettato dall'art. 9 della L. n. 475 del 1968, secondo cui la gestione poteva essere affidata a società solo se costituite tra il comune e i farmacisti. (...) L'affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative, nel concetto di controllo analogo essendo peraltro ricompresa la destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house a favore dell'amministrazione aggiudicatrice."

È stato altresì chiarito con la stessa pronuncia che "si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall'art. 9 della L. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposto all' esercente a tutela dell'interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può ormai più ritenersi esclusi l'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica.

Del resto l'affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di n soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico".

Peraltro, si ritiene oggi unanimemente che l'assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non crei un ostacolo insormontabile all'adozione del modello concessorio. Con riguardo al profilo afferente alla tutela della salute, l'obiettivo del mantenimento in capo al Comune delle proprie prerogative di Ente che persegue fini pubblicistici può essere garantito – in caso di affidamento a terzi – dalle specifiche regole di gara e, più precisamente, dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario, idonei a permettere un controllo costante sull'attività del gestore e di garantire standard adeguati di tutela dei cittadini. In questo senso, l'impostazione risulta perfettamente in linea con il principio comunitario di proporzionalità, per cui le restrizioni al regime di piena concorrenza sono effettivamente ammesse nei limiti in cui risulti strettamente necessario con l'obiettivo da perseguire (nella specie, la salvaguardia della salute pubblica e del benessere dei cittadini) (così T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 1 marzo 2016, n. 309).



11. Sulla base delle norme e della giurisprudenza richiamate, la Sezione osserva che la gestione di una farmacia comunale – da qualificarsi, si ripete, servizio pubblico di rilevanza economica –, può essere esercitata dall'ente, oltre che con le forme dirette previste dal citato articolo 9 l. n. 475 del 1968, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica in modo da garantire la concorrenza.

Si aggiunge che molto di recente (il 31 dicembre 2022) è entrato in vigore il D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 ("Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica") che ha dettato la disciplina applicabile alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica fra cui rientrano le farmacie comunali.

Le principali novità dello Statuto di FCP

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno mantenere il tipo societario della "società per azioni" (art. 1, comma 1); la Società è strutturata secondo il modello *in house* (art. 1, comma 2). Il primo articolo dello statuto proposto definisce quindi la natura della FCP come soggetto tenuto alla disciplina delle società di capitali ma con i limiti ed i requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, in quanto affidataria diretta di servizi pubblici.

In particolare, possono essere affidati i servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 dello Statuto proposto che includono, oltre alla commercializzazione al dettaglio di prodotti farmaceutici e all'erogazione di servizi farmaceutici, "l'attività di educazione socio-sanitaria rivolta al pubblico, la promozione di campagne di igiene e prevenzione sanitaria volta a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie di notevole incidenza sociale", "la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dal servizio sanitario nazionale". FCP infatti deve svolgere le attività proprie del servizio pubblico dato che, come consolidato dalla giurisprudenza, le farmacie comunali devono anche garantire standard adeguati di tutela dei cittadini.

Proprio queste finalità di interesse pubblico impongono alla FCP regole stringenti.

Tra queste regole si riporta:

- il limite di svolgere almeno l'80% della propria attività (in termini di fatturato) nell'espletamento dei servizi affidati dal Comune di Pisa, come richiesto dai commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 175/2016 (art. 3, commi 3-4 dello Statuto proposto),
- l'elencazione, non esaustiva, delle attività che possono essere svolte al di fuori del suddetto limite, (art. 3, comma 5 dello Statuto proposto);
- l'obbligo di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori in base alle norme vigenti in materia di appalti pubblici (art. 3, comma 7 dello Statuto proposto);
- l'obbligo di ricorrere all'assunzione di personale, anche dirigenziale, conformandosi a principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità previsti per la pubblica amministrazione (art. 3, comma 6 dello Statuto proposto);
- il divieto di costituire società e sottoscrivere contratti di rete (art. 3, comma 9 dello Statuto proposto);

Il capitale di FCP è statutariamente in mano al Comune di Pisa (art. 6 dello Statuto proposto) insieme ai farmacisti soci che al momento della costituzione della Società prestavano servizio, come farmacisti, presso l'Ente.

Come già sopra riportato, attualmente figura un solo socio-farmacista, ed è stata pertanto mantenuta la disciplina per la cessione delle azioni già contenuta nello statuto vigente: le azioni possono essere cedute solo al Comune di Pisa (comma 2, art. 8 dello statuto proposto);

La procedura di compravendita delle quote è del tutto conforme a quella tipica delle società per azioni mentre il prezzo è fissato, come già nel vigente statuto, nella "corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato" (art. 8 dello Statuto proposto).

Per quanto concerne l'organo amministrativo e l'organo di controllo non vi sono sostanziali modifiche rispetto al vigente statuto; le funzioni di revisore legale dei conti non possono essere svolte dal Collegio Sindacale (si veda comma 15, art. 11 del D.Lgs. 175/2016) e pertanto all'art. 21 dello statuto proposto è disciplinata la Revisione legale.

L'organo amministrativo è monocratico, quello di controllo è composto da tre membri (il minimo previsto per le S.p.A. dall'art. 2397 del codice civile, art. 17 dello Statuto proposto).



Ai fini del "controllo analogo" spetta al Comune di Pisa:

- il controllo preventivo da esercitare attraverso trasmissione del budget da parte dell'Amministratore Unico, che consente all'Ente di analizzare anche gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati (art. 22 dello Statuto proposto);
- il controllo concomitante, tramite la trasmissione del rapporto infrannuale dell'amministratore unico, attraverso il quale viene verificato l'andamento della società in corso d'anno (art. 23 dello Statuto proposto);
- il controllo consuntivo con la trasmissione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, con il quale sono predisposti e analizzati dal Comune di Pisa i risultati economici, finanziari e patrimoniali (art. 24 dello Statuto proposto);
- l'obbligo da parte della FCP di trasmettere al Comune di Pisa, "senza indugio", "ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi" (comma 2, art. 27 dello Statuto proposto), nonché di dotarsi di un sistema informativo che consenta al Comune di Pisa di rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa (comma 1, art. 27 dello Statuto proposto).

Infine sono previsti obblighi in materia di regolamentazione dell'attività della Società, come previsto dall'attuale normativa, ovvero: regolamento assunzione personale e conferimento incarichi; modello ex D.Lgs. 231/2001 in tema di prevenzione dei reati e di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (art. 19 dello Statuto proposto).

Conclusioni

Si ritiene che lo schema dello statuto proposto sia coerente con le previsioni contenute nella normativa afferente le partecipazioni in società *in house* e risulti conforme a quanto previsto per la disciplina delle farmacie comunali.

Resta l'onere per il Comune di Pisa di procedere all'iscrizione della FCP nell'elenco tenuto da ANAC per le società *in house* come previsto dal comma 1, art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Pisa, gennaio 2023

Il Responsabile P.O. Ufficio Partecipazioni
Dott. Alessandro Benassi



COMUNE DI PISA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO A al VERBALE N. 4/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. 7 del 1/02/2023 avente per oggetto: "FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO STATUTO SECONDO IL MODELLO IN HOUSE".

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pisa, composto da:

- Pandolfini rag. Giuseppe – Presidente
- Rossi dr. Sauro – Componente
- Bitossi rag. Gianni - Componente

nominato dal Comune di Pisa con deliberazione consiliare n. 9 del 18/02/2020 per il periodo dal 18/02/2020 fino al 17/02/2023 e riunitosi in teleconferenza in data 9/02/2023 alle ore 10,00, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data 6/02/2023, che prevede l'approvazione lo schema del nuovo statuto della soc. Farmacie comunali Pisa S.p.A. che va a sostituire quello in vigore che prevede la durata della società fino al 21/04/2023;

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 65 del 29/11/2022 è stato approvato l'annuale Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pisa che prevede il mantenimento della partecipazione nella società di cui detiene il 99,50%;

Visti:

- lo schema di nuovo statuto che costituisce l'allegato A alla proposta di delibera in esame;
- la Relazione istruttoria dell'Ufficio Partecipazioni della Direzione 3 "Finanze – Provveditorato – Aziende – Servizi assicurativi" che costituisce l'allegato B alla stessa proposta di deliberazione;

Tenuto presente che l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 3) del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, pone, fra le funzioni attribuite all'organo di controllo, l'espressione del proprio parere sulle "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 3 "Finanze – Provveditorato – Aziende – Servizi assicurativi";

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. 7 del 1/02/2023 avente per oggetto: "FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO STATUTO SECONDO IL MODELLO IN HOUSE".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Pandolfini Rag. Giuseppe

(firmato digitalmente)

Rossi dr. Sauro

(firmato digitalmente)

Bitossi rag. Gianni

(firmato digitalmente)